

Oggetto: CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO
INTERCOMUNALE TRA I COMUNI DI DIMARO FOLGARIDA E MEZZANA

L'anno **duemilaventi**, addi.....del mese di, tra le parti:

- 1) **Lazzaroni Andrea**, nato a **Brescia** il **27 giugno 1974** e domiciliato per la carica di sindaco presso la sede del Comune di **Dimaro Folgarida** codice fiscale n. **02401970229**, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune di **Dimaro Folgarida**;
- 2) **Redolfi Giacomo**, nato a **Mezzana** il **22 febbraio 1964** e domiciliato per la carica di sindaco presso la sede del Comune di **Mezzana** codice fiscale n.**00252040225**, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune di **Mezzana**;

- in conformità alla deliberazione del **Consiglio comunale di Dimaro Folgarida** n. _____ dd. _____
e alla deliberazione del **Consiglio comunale di Mezzana** n. _____ dd. _____

si conviene e si stipula la seguente

CONVENZIONE

Art. 1.

Il Comune di **Dimaro Folgarida**, di seguito denominato anche Comune servente, si impegna a confermare nel comune di **Mezzana**, di seguito denominato anche Comune servito, un Servizio di Pubblica Lettura, nella forma del Punto di Lettura, nell'ambito del Sistema Bibliotecario Trentino di cui alla L.P. 30 luglio 1987 e s.m.

In particolare, il Comune servente, per il tramite della propria biblioteca, provvede:

- a) a rinnovare la precedente convenzione sottoscritta con il Comune di Mezzana in data 04 agosto 2010 ed esecutiva a partire dal 4 febbraio 2011 a seguito della sottoscrizione del Comune di Mezzana (delibera n° 4 dd. 04.02.2011)
- b) ad assicurare la presenza, nella sede del Punto di Lettura del Comune servito, di una dotazione libraria non inferiore a quanto richiesto dalla normativa provinciale. Tali libri, scelti catalogati ed ordinati in sezioni secondo i principi adottati dalla propria biblioteca, rientrano nell'unico fondo del Servizio Intercomunale ma saranno contrassegnati in modo tale da essere comunque sempre identificabili. Nella composizione del fondo librario sarà tenuto conto della natura del Punto di Lettura di cui alle indicazioni e raccomandazioni del Servizio Provinciale competente in materia di attività culturali, e delle fasce sociali che si intendono maggiormente coinvolgere.

- c) ad assicurare un costante aumento e rinnovo del patrimonio librario (almeno 150 volumi l'anno); inoltre ad assicurare la presenza di riviste e quotidiani.
- d) Ad allestire i cataloghi relativi al materiale presente nel Punto di Lettura, nel numero e tipologia previsti dalla Biblioteca del Comune Servente;
- e) A soddisfare la domanda degli utenti anche ricorrendo al prestito interbibliotecario;
- f) A consentire la conoscenza del patrimonio bibliografico della Biblioteca del Comune Servente nelle forme rese possibili dall'evoluzione tecnologica; sarà in ogni caso garantita la conoscenza delle nuove accessioni;
- g) a garantire, con il proprio personale qualificato, una continua assistenza, (tale comunque da non compromettere il funzionamento ordinario della Biblioteca di Dimaro Folgarida - Centro del Servizio) al Punto di Lettura per un suo buon successivo funzionamento.
- h) Ad assicurare al personale assunto dal Comune di Mezzana per la gestione del Punto di Lettura, libero accesso ai locali della propria Biblioteca - Centro del Servizio Intercomunale.
- i) a promuovere l'uso del Servizio Bibliotecario, la pratica della lettura, l'uso critico degli audiovisivi con iniziative dirette sia alla generalità della popolazione sia a specifiche fasce sociali, secondo un programma di attività di promozione concordato.
- j) A favorire momenti di confronto tra il bibliotecario responsabile e i sindaci (o loro delegati) dei due comuni sottoscrittori la Convenzione per il Servizio Bibliotecario Intercomunale Dimaro Folgarida - Mezzana, al fine di concordare e verificare i Piani di Attività annuali, quindi le previsioni di spesa;
- k) a trasmettere al Comune servito copia della Relazione-Consuntivo annuale sull'andamento del Servizio Bibliotecario Intercomunale e del Programma per l'anno successivo; la trasmissione dovrà avvenire entro il 20 gennaio dell'esercizio finanziario cui il Programma si riferisce.

Art. 2.

Il Comune servito provvede:

- a) a mettere a disposizione nell'ambito del complesso edificiale i locali, gli arredi e le attrezzature adeguati allo svolgimento dell'attività del Punto di Lettura.
- b) ad assicurare il riscaldamento, l'illuminazione, la pulizia, la manutenzione ed ogni altra operazione necessaria per l'utilizzo dei locali alla funzione di punto di lettura;
- c) a garantire, con personale qualificato provvisto dei requisiti stabiliti dalla L. 12/87, n° 2,5 ore continue al giorno di apertura al pubblico del Punto di Lettura per n° 5 giorni alla settimana, fatti salvi i periodi di assenza del personale per congedo ordinario, straordinario, aggiornamento e malattia. Eventuali aperture straordinarie potranno aver luogo per rispondere alla domanda programmata della scuola o dei gruppi sociali;
- d) a garantire, col personale di cui al punto c), n° 8 ore settimanali di lavoro dedicate al Servizio Bibliotecario Intercomunale, da svolgersi prevalentemente presso la Sede di Dimaro Folgarida;
- e) ad assicurare al personale della Biblioteca del Comune servente libero accesso ai locali del Punto di Lettura;

- f) a corrispondere al Comune servente, in via ordinaria annualmente, una somma diretta alla copertura degli oneri derivanti dall'acquisto di materiale librario e dalla realizzazione di attività di promozione del Punto di Lettura, al netto degli interventi provinciali di cui al fondo specifico per i servizi bibliotecari previsti dalla L.P. 03.07.1990 n. 20 e s. m.

Detta somma viene erogata dal Comune servito al Comune servente, sulla base del programma e preventivo di spesa presentato dal Comune servente, in due soluzioni: il 50% del preventivo entro il mese di giugno di ogni anno ed il saldo, comprensivo di eventuale conguaglio, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, dietro presentazione di un preconsuntivo e relazione illustrativa.

In caso di ritardo il Comune servente potrà avvalersi della speciale procedura di cui al R.D.L. 16.07.1925 n. 1328 e s. m.;

- g) a riconoscere che l'erogazione del Servizio presso il Punto di Lettura è disciplinato dal Regolamento della Biblioteca del Comune servente (Regolamento rivisto e adeguato alla nuova realtà), in quanto applicabile e comunque non in contrasto con quanto prescritto dalla presente convenzione.

Art. 3.

- a) la presente convenzione ha effetto, previa sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti dei Comuni contraenti, ad avvenuta esecutività delle deliberazioni dei rispettivi Comuni contraenti che autorizzano la stipulazione della presente convenzione;
- b) la presente convenzione dura nove anni, salvo risoluzione consensuale da parte di entrambi i contraenti;
- c) eventuali inadempienze alla presente convenzione debbono essere contestate da ciascuna parte per iscritto con fissazione del termine entro il quale le inadempienze stesse debbano essere rimosse, pena la sospensione della convenzione dalla data di scadenza del termine fino a quella di accertata rimozione dell'inadempienza stessa;
- d) in caso di risoluzione unilaterale della convenzione da parte del Comune servito, quest'ultimo è tenuto a corrispondere al Comune servente gli oneri derivanti dall'acquisto di materiale librario e dalla realizzazione di attività di promozione attuate nell'anno di risoluzione della convenzione medesima. Inoltre, la dotazione iniziale del Punto di Lettura, ottenuta mediante contributo della PAT, diverrà per due terzi di proprietà esclusiva del Comune di Dimaro Folgarida.
- e) In caso di risoluzione unilaterale della convenzione da parte del Comune di Dimaro Folgarida, titolare del Servizio Bibliotecario Intercomunale, il patrimonio bibliografico iniziale, acquistito mediante contributo Provinciale, diverrà per due terzi di esclusiva proprietà del Comune di Mezzana.
- f) In caso di risoluzione consensuale della convenzione, le deliberazioni che la autorizzano potranno regolare in maniera diversa la destinazione del patrimonio bibliografico.

Art. 4.

Le eventuali spese fiscali inerenti alla stipulazione della presente convenzione vengono assunte a carico del Comune servito.

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il presente atto è esente dall'imposta di bollo (trattandosi di atto scambiato tra Enti Pubblici territoriali) in base all'art. 16 della Tabella B) allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e s.m. ed è da considerarsi come atto non avente contenuto patrimoniale e quindi soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in quanto la fornitura di libri non costituisce prestazione patrimoniale alle controparti bensì

esecuzione di obblighi generali derivanti agli enti locali dalla disposizioni della L.P. 30.07.1987 n.12 recanti norme in materia di "Programmazione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino".

Letto, accettato e sottoscritto DIGITALMENTE.